

Comune di Pocapaglia (Cuneo)

Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 28.07.2014 Variazione Regolamento Edilizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Pocapaglia è dotato di Regolamento Edilizio comunale approvato con D.C.C. 14 del 23.03.2004, successivamente modificato con DCC n. 22 del 27.07.2005,
- che ai sensi dell'art. 4 della LR 08.07.1989 n. 19, così come modificata dalla LR 14.07.2009 n. 20, all'art. 2 (Formazione della Commissione Edilizia) del vigente Regolamento Edilizio Comunale occorre sostituire le parole "eletti dal Consiglio Comunale" con le parole "nominati dal competente organo comunale"
- che inoltre si rende opportuno modificare il numero dei membri della stessa Commissione Edilizia riducendolo da sette a quattro componenti;
- che per quanto sopra esposto l'art. 2 (Formazione della Commissione Edilizia) del vigente regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC 22/05 deve essere riscrittoomissis

Considerato che ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della LR 08.08.1999 n. 19 le modificazioni proposte all'art. 2 del vigente regolamento Edilizio sono conformi al Regolamento Tipo regionale in quanto le integrazioni "non sostanziali" introdotte in rispetto al testo Tipo regionale sono quelle consentite dalla Delibera C.R. n. 548/9691 del 29.07.1999 approvante lo stesso testo del Regolamento Tipo;

.....omissis.....

DELIBERA

1) di approvare ai sensi del 3° e 10° comma dell'art. 3 della Legge Regionale 08.07.1989, n.19, le modificazioni dell'art. 2 (Formazione della Commissione Edilizia) del vigente regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 14 del 23.04.04 e n. 22 del 27.07.05 come di seguito indicato:

Art. 2 Formazione della Commissione edilizia

1. La commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizia.

2. La commissione edilizia è così composta:

Da quattro membri nominati dal competente organo comunale, dei quali obbligatoriamente tre in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza, che dovrà essere un tecnico comunale.

Il Presidente è eletto dal competente organo comunale tra i quattro membri della Commissione Edilizia.

Svolge le funzioni di segretario della Commissione edilizia il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale (o altro dipendente delegato).

La validità delle riunioni è ottenuta con la presenza della metà dei membri eletti più uno.

3. La Commissione è composta da almeno tre tecnici comunali. I membri dovranno dimostrare competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, ed esperienza nelle materia attinenti l'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio e

alla gestione dei suoli. Almeno uno dei membri dovrà essere in possesso di diploma di laurea in materia.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti , i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante o l'adottato; parenti non possono fare parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere parere obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. I componenti della Commissione non possono redigere progetti di edilizia privata avente per oggetto immobili ubicati sul territorio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del competente organo comunale che l'ha eletta : pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo organo comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di 45 giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso restano in carica fino a che il competente organo comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione Edilizia decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4.

b) Per assenza ingiustificate a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal competente organo comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza e da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

omissis
